



BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

NOTA INTEGRATIVA
(Art. 11, comma 5, D.Lgs. 118/2011)

PREMESSA

Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione (art. 2 Legge n. 42/2009).

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabili dall'unione Europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica (art. 1 Legge 196/2009).

L'armonizzazione dei bilanci nasce dall'esigenza di omogeneizzare le informazioni contabili presenti in ogni amministrazione pubblica al fine di collegarle e renderle leggibili e interpretabili attraverso un linguaggio unico.

Il presente documento è previsto dall'art. 11 commi 3 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed è allegato al Bilancio di Previsione.

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio individua il contenuto minimo, prevedendo che la nota integrativa debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa soprattutto delle spese correnti distinte per missione di spesa. Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni sulla modalità di quantificazione degli stanziamenti concernenti accantonamenti e, in particolare, quelli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel rispetto del suddetto principio, pertanto, la nota integrativa allegata al progetto di bilancio di previsione 2022-2023-2024 si sviluppa in una serie di paragrafi volti a fornire le indicazioni suddette.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione della Provincia, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti allegati:

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro-aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- c) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito (se presenti) e con le risorse disponibili;
- d) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti.

Al bilancio di previsione finanziario devono essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto così come risultante all'inizio dell'esercizio 2022;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato corrente e conto capitale
- c) il prospetto contenente la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

g) il rendiconto di gestione ed il bilancio consolidato deliberati e relativi all'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'Ente

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel "gruppo amministrazione pubblica" se non sono integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti; viceversa ne viene pubblicato un elenco con l'indicazione dei relativi siti internet

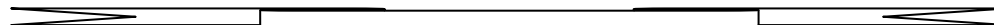
i) le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l'anno di riferimento, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia

l) la nota integrativa;

m) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Oltre allo schema di bilancio, deve essere preliminarmente approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), che è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni, una strategica e una operativa.



Emergenza sanitaria e misure finanziarie correlate

L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid ha stravolto dal punto di vista finanziario l'attività di qualsiasi soggetto, compreso gli Enti Locali.

Il suo perdurare per tutto il 2021, anche se per alcuni mesi in maniera meno negativa per l'economia, ha reso anche questo esercizio finanziario estremamente difficile da programmare e gestire, anche per le Province che speravano, proprio dal 2021, di superare tutti gli effetti fortemente negativi prodotti nel 2020.

Queste incertezze hanno reso impossibile la predisposizione di un bilancio equilibrato entro il 31/12/2021; considerato anche che tutti i numerosi provvedimenti legislativi emessi nel 2020 e nel 2021 per far fronte a alla pandemia hanno previsto diverse misure finanziarie ma solo di carattere straordinario, senza tuttavia aumentare le risorse continuative e ricorrenti a disposizione delle Province per la gestione. A tutt'oggi non è stata stanziata nessuna ulteriore risorsa per far fronte alle eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dalla pandemia anche nel 2022.

La legge di bilancio 2022, non ha confermato le regole straordinarie che hanno disciplinato gli esercizi finanziari di alcuni anni precedenti per le Province, quali ad esempio rinegoziare con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui in essere spostando in particolare il pagamento della rata annuale all'esercizio successivo, nonostante le continue richieste dell'Unione Province Italiane (UPI) di riconoscere un maggiore contributo per le spese correnti a compensazione degli enormi tagli decorsi dal 2014, la normativa 2021 non aveva riconosciuto a regime un euro in più alle Province per la gestione corrente.

La legge di bilancio 2022 su richiamata ha individuato maggiori risorse di parte corrente per le Province e le Città Metropolitane (Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane) per i seguenti importi:

- 2022 per 80 milioni;
- 2023 per 100 milioni;
- 2024 per 130 milioni;
- 2025 per 150 milioni;
- 2026 per 200 milioni;
- 2027 per 250 milioni;
- 2028 per 300 milioni;
- 2029 per 400 milioni;
- 2030 per 500 milioni;
- 2031 e seguenti per 600 milioni

Che pur trattandosi di uno stanziamento importante è chiaro che è del tutto insufficiente specie nel triennio 2022/2024 a compensare gli squilibri di parte corrente delle Province

Il recentissimo D.L. sostegni dispone la possibilità di utilizzare anche nel 2022, per le minori entrate e maggiori spese COVID, le risorse straordinarie già assegnate allo stesso scopo nel 2020 e 2021 e non ancora utilizzate.

Considerato tuttavia la necessità di approvare al più presto il bilancio 2022/2024 per poter continuare senza ulteriori ritardi l'attività di realizzazione delle importanti opere pubbliche previste per il territorio non consente di attendere la determinazione dei maggiori trasferimenti erariali previsti dall'art. 1, comma 561 della Legge n. 234 del 30/12/2021 e neppure di attendere l'approvazione del Rendiconto di gestione 2021 per la determinazione dell'avanzo derivante dal mancato utilizzo delle risorse straordinarie assegnate all'Ente nel 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria.

Si deve proporre una proposta di bilancio 2022 che al momento non può tenere conto delle predette possibili maggiori risorse e nello stesso tempo si devono considerare le sicure maggiori spese non discrezionali che si affronteranno nel 2022 ed in particolare le maggiori spese da prevedere per il personale assunto durante il 2021 e da assumere nel 2022 per garantire un parzialissimo turn over rispetto alle cessazioni di servizio degli anni precedenti e i forti maggiori costi per i consumi energetici che purtroppo stanno caratterizzando la congiuntura economica e l'andamento del mercato dell'energia.

Si rileva che per raggiungere l'equilibrio di bilancio si rende necessario impostare in bilancio con questi criteri:

- Prevedere il gettito delle entrate tributarie (già al massimo tariffario) al livello pre-covid del 2019;
- Prevedere, al momento, la riduzione delle spese correnti al minimo. Nel momento in cui saranno comunicate le maggiori risorse da trasferimenti erariali stanziati nella legge di bilancio 2022, si provvederà alle relative variazioni.

Si auspica, al fine di superare in maniera duratura la questione dell'insufficienza delle risorse necessarie per garantire alla comunità provinciale i servizi fondamentali che venga risolto per le Province il problema di avere risorse stabili in via continuativa anche perché il quadro delle imposte provinciali rimane fortemente incerto nell'importo prevedibile se ancora collegato con il solo mercato dell'auto e che venga definita anche la questione dei costi delle funzioni trasferite dalla Regione, visto che rimane la difficoltà di farsi riconoscere l'importo sul triennio ed il rimborso non solo dei costi diretti e del personale ma anche quelli generali che l'Ente deve sostenere.

ENTRATE

La normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del D.Lgs. n. 68 del 2011, determinando, si ricorda, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle province - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali ecc.) e con risorse di carattere perequativo.

Il sistema delle entrate provinciali ricomprende i seguenti cespiti:

- a) tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC AUTO);
- b) compartecipazione provinciale all'IRPEF che sostituisce, come detto, i soppressi trasferimenti statali e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa abolita;
- c) compartecipazione alla tassa automobilistica che sostituisce i trasferimenti regionali soppressi ai sensi dell'art. 19 a partire dall'anno 2013. Al momento, tuttavia, benché l'articolo 19 del D.L. n. 68/2011 prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa non risulta ancora stabilita;
- d) altri tributi propri derivati, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente. Tra questi si ricorda:
 - il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, L. n. 549/1995);
 - il tributo cosiddetto ambientale (art. 19, D.Lgs. n. 504/1992);
 - il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, del D.Lgs. n. 446/1997);
 - la tassa per l'ammissione ai concorsi (art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361, art. 23 Legge 340/2000);
 - i diritti di segreteria, disciplinati dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
 - è prevista inoltre la possibilità di istituire con D.P.R. un'imposta di scopo provinciale (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 68 del 2011).

La soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012).

A seguito di tale soppressione, è stato istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60 dell'Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (iscritto sul cap. 1352/Interno) è operante dal 2012 e la sua durata si protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Ministro dell'interno, secondo i criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, la cui applicazione è stata di anno in anno prorogata mediante apposite norme di legge e confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018):

il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
il 5% in relazione alla popolazione residente;
il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Per la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2021, si veda il D.M. Interno 9 aprile 2020.

Va segnalato che, rispetto alla dotazione teorica del Fondo - di anno in anno confermata nell'importo di 1,1 miliardi di euro - le effettive disponibilità di bilancio del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province sono state via via ridotte nel corso degli anni, ad opera di diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle province al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Di fatto, il taglio disposto dal primo decreto-legge di *spending review* (D.L. n. 95/2012, che a decorrere dal 2015 raggiunge l'importo complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro) ha sostanzialmente azzerato il Fondo sperimentale di riequilibrio, inficiandone, di fatto, la finalità programmatoria e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore.

In merito alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti. Nella Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari" di aprile 2015, la Corte - analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) - affermava come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, un'entrata solo nominale (in merito, si veda, da ultimo, il D.M. 9 aprile 2020 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020). I tagli derivanti dalle politiche di *spending review* hanno, infatti, determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

Le misure di contenimento della spesa a carico del comparto provinciale vanno peraltro inquadrare nell'ambito del complesso disegno di riorganizzazione istituzionale previsto dalla legge n. 56 del 2014, che ha dettato un'ampia riforma dell'ordinamento degli enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane e una significativa ridefinizione delle funzioni fondamentali delle province, con conseguente riattribuzione delle funzioni diverse da quelle fondamentali a comuni e regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. La nuova disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

Dopo l'esito negativo del referendum costituzionale sull'abolizione delle province sono state introdotte misure straordinarie per garantire il sostegno finanziario per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province, quale l'art. 1, commi 889-890, della legge di bilancio per il 2019, che ha stanziato un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Anche la legge di bilancio 2021 prevede alcune disposizioni volte a favorire, attraverso specifici contributi a favore di province e città metropolitane, interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole.

Anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva degli enti di area vasta, l'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018, nel prorogare i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane. Il Tavolo tecnico-politico si è insediato il 20 dicembre 2018.

Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020), sono state introdotte disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022.

In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti. Si tratta di una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi. Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, il comma 784 stabilisce che, dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso in cui il contributo ecceda il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. Si tratta, in sostanza, di una procedura contabile che consente di regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.¹

La legge di bilancio per il 2022 ha previsto novità in materia di manutenzione scuole (art. 1, comma 533) Incrementate le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole. I contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane (art. 1, comma 561) Previsti fondi il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. L'articolo 13 del DI 4/2022 sblocca l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19, accogliendo un'esigenza più volte manifestata dagli enti locali. La norma sopra richiamata ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, vale a dire quelle del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, originariamente stanziato dall'articolo 106 del DI 34/2020 e dall'articolo 39 del DI 104/2020 e successivamente incrementato per l'anno 2021 proprio dal comma 822 citato ("fondone 2021"), sono utilizzabili anche nel 2022 per il finanziamento della perdita di gettito e delle maggiori spese, al netto delle minori spese, dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19. Oltre a queste, la medesima disposizione consente l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

¹ La fiscalità delle province e il fondo sperimentale di riequilibrio, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura <https://temi.camera.it/leg18/temi/la-fiscalit-delle-province-e-il-fondo-sperimentale-di-riequilibrio.html>

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Nella G.U. n. 50 dell' 1 marzo è stato pubblicato il D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; da rilevare, oltre agli interventi diretti per la riduzione dei prezzi, anche nuove misure strutturali e di semplificazione energetica, come ad esempio l'art. 9, che semplifica le regole per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; in materia di appalti è da segnalare l'art. 25, recante disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici; in materia finanziaria, oltre agli effetti delle disposizioni di cui ai punti precedenti, è da segnalare l'art. 27, che oltre ad incrementare i contributi già esistenti, aggiunge per gli enti locali un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati.

Entrate Tributarie

La parte più consistente delle entrate provinciali, anche alla luce del quadro delineato, rimane strettamente legata al mercato dell'auto: imposta provinciale di trascrizione e imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i motocicli. La restante quota è, infine, legata all'entrata derivante dal tributo ambientale relativo alla tassa rifiuti applicata dai Comuni.

Le fonti di finanziamento sopra richiamate si intendono senza vincolo di destinazione e finanziano il complesso delle spese delle Province delle Regioni a statuto ordinario.

Le entrate tributarie relative all'Imposta Provinciale di trascrizione e dell'imposta sull'RC auto presentavano sino al 2019 un andamento positivo. Come indicato nelle pagine precedenti, ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio si rende necessario impostare in bilancio, prevedendo il gettito delle entrate tributarie (già al massimo tariffario) al livello pre-covid del 2019;

Descrizione	2022	2023	2024
IMPOSTA ASSIC.R.C. VEICOLI A MOTORE	32.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00
IMPOSTA PROV.LE TRASCR. PRA	29.100.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00

Per il tributo ambientale si mantiene la stessa identica previsione del 2021 in ragione delle nuove modalità di riscossione che l'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. con Legge 157/2019, modificando l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 ha introdotto, prevedendo che a decorrere dal 1° giugno 2020 il riversamento alle province sia disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto MEF 1/07/2020 ha disposto che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti alle province e città metropolitane, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Descrizione	2022	2023	2024
TRIBUTO AMBIENTALE-ART. 19 D.LGS. 504/92	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Trasferimenti

Per le funzioni delegate è previsto il trasferimento di Regione Lombardia di € 1.530.000 sulla base dell'intesa 2019-2021 di cui € 1.283.364,40 per spese di personale ed € 246.635,60 per attività delegate; intesa 2022-2024 che è in fase di sottoscrizione da parte di tutti gli enti coinvolti.

Per le funzioni del mercato del lavoro si segnala che con il DM 28/06/2019 n. 74 è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento del Centro per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro e il relativo riparto è modificato successivamente dal DM 59 del 22/05/2020, che prevede un rilevante sostegno finanziario da destinare a tali finalità. Regione Lombardia con la DGR n. XI/2389 del 11/11/2019 ha approvato il piano e ripartito le risorse e che per la Provincia di Varese ammontano a complessivi € 7.642.843,67.

Entrate titolo 2°	Trasferimenti correnti	2022	2023	2024
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.731.901,19	14.407.530,10	13.973.640,28
2010300	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Tra i trasferimenti ricorrenti sono presenti le somme riversate da Regione Lombardia in relazione alla Legge 26 luglio 1975, n. 386 "Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine" e da Decreto 27/07/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinazione dei criteri di riparto delle risorse e modalità del loro utilizzo. Per l'anno 2022 il riparto riguarda i trasferimenti dell'anno 2019 che per la Provincia di Varese sono pari a complessivi € 9.388.054,74

Entrate extratributarie e patrimoniali

Le entrate extratributarie comprendono tutte le entrate di natura patrimoniale derivanti principalmente da: locazione di beni immobili, diritti di istruttoria che i cittadini pagano per ottenere autorizzazioni o concessioni, sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti, diritti di segreteria, diritti per controllo autocertificazioni impianti termici, contributo GSE e vendita energia da impianti fotovoltaici, canoni unico spazi ed aree pubbliche, sovra canoni per derivazioni acqua per energia elettrica.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Entrata titolo 3°	descrizione	2022	2023	2024
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.618.630,62	2.561.467,11	2.561.467,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	747.400,00	747.400,00	747.400,00
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.729.716,20	2.588.716,20	2.588.716,20
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.096.746,82	5.898.583,31	5.898.583,31

Entrate in conto capitale

Le entrate da alienazioni patrimoniali sono state valorizzate negli stanziamenti di bilancio per l'importo complessivo di € 6.345.014,59 di cui €6.340.014,59 relativa alle cessione di terreni.

A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2027 è prevista un entrata di € 50.170,14 derivante dalla restituzione di un finanziamento per investimenti che Provincia aveva conferito alla società Santanna srl della quale era socia al 50% con il Comune di Sesto Calende. Nell'anno 2020 la Provincia ha ceduto la propria quota al Comune con restituzione della quota di capitale sociale per € 78.250,00 e rimborso di un finanziamento di € 351.191,00 in 7 anni a decorrere dal 2021.

In ordine all'entrate da riduzione di attività finanziarie al momento non sono allocate a bilancio entrate di questa natura.

Relativamente alle entrate da accensione prestiti per il triennio 2022-2024 non si prevede il ricorso a nessuna forma di indebitamento, anche in ragione delle restrizioni previste dall'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 per gli enti in piano di riequilibrio finanziario.

L'entrata da anticipazione di tesoreria non è stata valorizzata nel triennio in quanto non si prevede il ricorso a tale misura.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Entrate titolo 4°	Entrate in conto capitale	2022	2023	2024
40100	Tributi in conto capitale	-	-	-
40200	Contributi agli investimenti	45.142.934,46	40.749.246,01	26.191.014,75
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2.226.014,86		
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.345.014,59	329.900,00	91.650,00
40500	Altre entrate in conto capitale	70.170,00	70.170,00	70.170,00
40000	TOTALE TITOLO 4°	53.784.133,91	41.149.316,01	26.352.834,75

Entrate per titoli

Entrate		2022	2023	2024
10000 Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00
20000 Titolo 2	Trasferimenti correnti	15.737.901,19	14.413.530,10	13.979.640,28
30000 Titolo 3	Entrate extratributarie	6.096.746,82	5.898.583,31	5.898.583,31.
40000 Titolo 4	Entrate in conto capitale	53.784.133,91	41.149.316,01	26.352.834,75
50000 Titolo 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
60000 Titolo 6	Accensioni prestiti			
70000 Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
90000 Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
	Totale	156.678.781,92	142.521.429,42	127.291.058,34

Entrate per titoli, tipologie e categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
		Totale	Totale	Totale
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	32.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	29.100.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00
	Trasferimenti correnti			
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.731.901,19	14.407.530,10	13.973.640,28
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.849.100,86	1.838.688,78	1.838.688,78
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.882.800,33	12.568.841,32	12.134.951,50
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo			
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.737.901,19	14.413.530,10	13.979.640,28
	Entrate extratributarie			
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.618.630,62	2.561.467,11	2.561.467,11
3010100	Vendita di beni	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.359.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.099.630,62	1.042.467,11	1.042.467,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	747.400,00	747.400,00	747.400,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e	240.400,00	240.400,00	240.400,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	174.000,00	174.000,00	174.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	333,000	333,000	333,000
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e			
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.529.716,20	2.588.716,20	2.588.716,20
3050100	Indennizzi di assicurazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.642.100,00	1.501.100,00	1.501.100,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.047.616,20	1.047.616,20	1.047.616,20
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.096.746,82	5.898.583,31	5.898.583,31
	Entrate in conto capitale			
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	45.142.934,46	40.749.246,01	26.191.014,75
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	42.835.985,99	36.063.246,01	12.337.014,75
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.306.948,47	4.686.000,00	13.854.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2.226.014,86		
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.345.014,59	329.900,00	91.650,00
4040100	Alienazione beni materiali	5.000,00	329.900,00	91.650,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	6.340.014,59		
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	70.170,00	70.170,00	70.170,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	70.170,00	70.170,00	70.170,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	53.784.133,91	41.149.316,01	26.352.834,75
	Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
	Accensioni prestiti			
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro			
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
9010100	Altre ritenute	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9020400	Depositi di/preso terzi	410.000,00	410.000,00	410.000,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
	TOTALE TITOLI	156.678.781,92	142.521.429,42	127.291.058,34

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

Il "fondo pluriennale vincolato" è uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Nel bilancio di previsione esercizio 2022 è valorizzato in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato sulla base delle variazioni di esigibilità ed esso risulta così composto:

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	14.342,52
		TOTALE FPV	14.342,52

SPESA

La parte spesa del bilancio come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 118/2011 è ordinata in:

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente

PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni

MACROAGGREGATI: costituiscono una articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Essi si raggruppano in TITOLI e, ai fini della gestione sono ripartiti in CAPITOLI e ARTICOLI.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Le previsioni per l'annualità 2022, comprese le spese per conto di terzi e le partite di giro, incluso il recupero del disavanzo, ammontano complessivamente a € 156.693.124,44.

Le spese correnti, pari ad €. 77.695.096,39 per il 2022 (al netto del FPV), rappresentano il 49,58% del totale delle spese, mentre quelle in conto capitale sono pari a € 53.271.632,45 (al lordo del FPV) e rappresentano il 34% .

Il totale delle spese correnti (Tit. 1) previste per il 2022 è in tendenziale aumento rispetto alla spesa di € 75.222.570,72 del 2021 (dati non definitivi). In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili dei Settori competenti.

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2022 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa.

Nella tabella che segue sono evidenziate le voci di spesa più rilevanti e quella complessiva

SPESE CORRENTI		2021*dati non definitivi	2022
redditi da lavoro dipendente	macroaggregato 101	14.247.299,59	16.350.586,75
imposte e tasse	macroaggregato 102	1.026.688,50	1.332.173,59
acquisto beni e servizi	macroaggregato 103	19.631.853,43	22.863.262,68
trasferimenti correnti	macroaggregato 104	31.403.115,08	30.997.174,81
interessi passivi	macroaggregato 107	6.643.660,00	4.167.058,00
altre spese	macroaggregato 110	2.269.954,12	1.984.840,56
totale spese correnti		75.222.570,72	77.695.096,39

Nel Titolo II della spesa figurano principalmente gli investimenti diretti e indiretti che si intendono effettuare durante l'esercizio, ammontanti a complessivi € 53.271.632,45 (al lordo del FPV) .

Va preliminarmente osservato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è basata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale.

I relativi finanziamenti sono costituiti da esclusivamente da trasferimenti dello Stato, regionali o da soggetti terzi (Fond. Cariplo, ecc.)

Riepilogo generale delle spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
Titolo 1	SPESE CORRENTI	77.695.096,39	76.051.364,27	76.638.870,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	53.271.632,45	41.238.326,01	26.465.669,75
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	7.920.724,47	7.426.068,01	6.380.847,26
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
TOTALE TITOLI		153.647.453,31	139.475.758,29	124.245.387,21
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		156.693.124,44	142.521.429,42	127.291.058,34

Riepilogo generale delle spese per missione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	36.708.665,77	36.319.975,09	36.270.823,48
<i>TOTALE MISSIONE 02</i>	<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	59.622,00	59.622,00	59.622,00
<i>TOTALE MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	27.754.687,41	33.691.692,58	22.499.147,41
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	3.412.009,22	3.498.064,22	3.781.393,47
<i>TOTALE MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>	229.456,30	234.562,30	234.094,30
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	1.051.088,30	711.554,56	654.072,71
<i>TOTALE MISSIONE 09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	6.258.308,71	4.485.069,95	3.187.278,12
<i>TOTALE MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	43.161.686,23	33.737.166,35	31.596.981,30
<i>TOTALE MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>	942.922,33	1.037.972,33	1.040.472,33
<i>TOTALE MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	228.093,31	228.223,31	98.558,51
<i>TOTALE MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 15</i>	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	16.602.040,22	8.889.824,40	8.579.787,23
<i>TOTALE MISSIONE 16</i>	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	809.725,85	803.725,85	699.845,15
<i>TOTALE MISSIONE 17</i>	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 18</i>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 19</i>	<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	1.034.646,20	985.146,20	774.146,20
<i>TOTALE MISSIONE 50</i>	<i>Debito pubblico</i>	634.501,46	32.990,00	9.165,00
<i>TOTALE MISSIONE 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
<i>TOTALE MISSIONI</i>		153.647.453,31	139.475.758,29	124.245.387,21
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		156.693.124,44	142.521.429,42	127.291.058,34

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il principio contabile 4/2 punto 3.3 prevede che sia stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, inteso come media aritmetica sui totali tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

La composizione di tale fondo, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, viene evidenziata nel prospetto, allegato al bilancio 2022/2024.

L'accantonamento effettivo di bilancio corrisponde agli importi degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione nel titolo primo della spesa per le entrate di dubbia esigibilità della parte corrente, escluse quelle da enti pubblici e garantite da fidejussione.

Si ritiene di individuare tra le entrate soggette all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità quelle relative le entrate extra tributarie del titolo 3° con esclusione di:

- proventi del GSE a titolo di conto energia e vendita energia per impianti fotovoltaici trattandosi di soggetto di diritto pubblico;
- rimborso enti pubblici uso attrezzature soggette a IVA, introiti SUA da Comuni in quanto tutte entrate provenienti da amministrazioni pubbliche;
- introiti istruttorie ambientali, proventi da servizi, in quanto entrate incassate prima del rilascio dei provvedimenti e/o al momento dell'utilizzo del servizio.

Nel bilancio di previsione 2022 si è provveduto a destinare risorse a fondo crediti per dubbia esigibilità di **€ 314.146,20** pari al 100% del fondo calcolato.

Anche per gli esercizi 2023 e 2024 è stato previsto un accantonamento al FCDE di **€ 314.146,20**.

Fondo di riserva ordinario e di riserva di cassa

A norma dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 deve essere iscritto a bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 è stato previsto un fondo di riserva pari ad **€ 230.500** per tutti gli esercizi di bilancio.

Il limite minimo pari allo 0,30% delle spese correnti è pari a € 229.853,24 pertanto i fondi stanziati a bilancio sono rispettosi del limite.

Il fondo di riserva di cassa stanziato nell'esercizio 2022 è pari a **€ 200.000,00**.

Il limite minimo pari allo 0,20% delle spese finali è pari a € 153.235,49 pertanto il fondo stanziato a bilancio è rispettoso del limite.

Fondo rischi contenzioso e fondo passività potenziali

L'art. 167 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i al n. 3, stabilisce che *“E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.”*

Tale impostazione dei fondi ed accantonamenti, tra i quali vi rientra quello in esame dei rischi spese legali, è pienamente coerente con il principio del rispetto del pareggio di bilancio, atteso che la quota di accantonamento al fondo rischi:

- in fase di verifica degli equilibri di bilancio, non ha nessun impatto;
- in fase di variazione per l'applicazione dell'avanzo al programma interessato, ha impatto per la quota parte applicata andando ad aumentare gli stanziamenti delle spese finali;
- in fase di rendicontazione ha impatto limitatamente alla parte spesa impegnata.

Alla luce di detta disciplina qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico “Fondo rischi” la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000.

Tenuto conto del contenzioso giudiziario amministrativo e civile in essere, come comunicato dall'Avvocatura dell'Ente, si è ritenuto dover prevedere un accantonamento quale Fondo rischi per contenzioso giudiziario di **€ 350.000** per l'annualità 2022 del bilancio di previsione, di € 301.000 per l'esercizio 2023 ed € 90.000,00 per il 2024.

Fondo di garanzia debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti dell'art. 1 – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il successivo comma 863 stabilisce che, nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; altresì il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, entro il 28 febbraio le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni dello Stato e che adottano la contabilità finanziaria, con delibera dell'organo esecutivo, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Con deliberazione presidenziale p.v. n. 1 del 27/01/2022 avente ad oggetto "FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – DETERMINAZIONI" è stato deliberato che l'Ente non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio 2021 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;

Fondo perdite partecipate

La relativa disciplina è stata inizialmente dettata dall'art. 1, commi 550 e seguenti, della L. 147/2013, e poi parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 175/2016.

Si tratta di un meccanismo a carattere prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dalle partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti.

In pratica, tale prescrizione impone di accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonché alla quota di possesso.

Gli importi accantonati nell'apposito fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati.

Al di fuori di questi casi, il fondo accantonato a preventivo confluisce a rendiconto nella quota parimenti accantonata del risultato di amministrazione e quindi rimane sostanzialmente indisponibile per finalità di spesa diverse da quelle per cui esso è stato costituito.

Il Settore Segreteria Affari Generali comunica, sulla base dei dati in possesso dell'Ente ed a quelli confluiti nel bilancio consolidato 2020, che non risultano emergere criticità particolari. Le perdite di gestione dell'Azienda speciale "Agenzia Formativa della provincia di Varese" (€ 586.779,00) sono state coperte con le riserve. La relazione sull'attività dell'Agenzia al 30 settembre 2021, approvata con deliberazione del CdA n. 34/2021, oltre ad illustrare le misure organizzative e le attività approntate, evidenzia i dati economici al 30 settembre con una proiezione al 31/12/2021 che mettono in evidenza una sensibile riduzione delle perdite, quantificate in € 133.297,00.

La Società Patrimoniale della Provincia di Varese srl nei report trimestrali sull'attività non ha evidenziato criticità sul fronte economico/finanziario.

La Società ALFA srl, gestore unico del servizio idrico a livello provinciale, con delibera del CdA del 4 marzo 2021 ha approvato il budget economico per il triennio 2021-2023, dimostrando un andamento relativo al risultato netto in positivo nel triennio considerato.

Nel bilancio di previsione 2022 si è provveduto prudenzialmente ad effettuare un accantonamento al Fondo perdite partecipate di € 140.000,00.

SPESA DI PERSONALE

Il bilancio di previsione 2022-2024 prevede un piano assunzionale di nuove unità di personale destinate a sostituire almeno in parte il personale cessato e in cessazione nell'anno 2021.

La nuova previsione di spesa tiene conto degli aumenti contrattuali determinati dall'applicazione del nuovo CCNL Area Funzioni Locali (Dirigenza) 2016-2018 del 17/12/2020.

L'evoluzione della spesa è rappresentata dal prospetto che segue:

	2022	2023	2024
Retrobuzioni, accessori, oneri riflessi,	16.350.586,75	16.330.228,79	16.228.062,79
Irap	1.004.490,00	983.009,00	975.671,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	17.355.076,75	17.313.237,79	17.203.733,79

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; condoni; gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

a) entrate per eventi calamitosi;

b) alienazione di immobilizzazioni;

c) le accensioni di prestiti;

d) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	2022	2023	2024
entrate da titoli abilitativi edilizi			
entrate da sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
recupero evasione tributaria (parte eccedente)			
canoni per concessioni pluriennali	47.809,38		
sanzioni codice della strada	200.000,00	200.000,00	200.000,00
entrate per eventi calamitosi			
altre da specificare			
TOTALE	247.809,38	200.000,00	200.000,00

Spese titolo 1° non ricorrenti	2022	2023	2024
consultazioni elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
utilizzo sanzioni codice della strada	200.000,00	200.000,00	200.000,00
altre da specificare			
TOTALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi pubblici a domanda individuale comprendono tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 ha definito l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del decreto legge 28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26/4/1983, n.131:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.”

L'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni con la Legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che gli enti locali definiscano, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscano le tariffe dei servizi medesimi.

Lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, che è stato prorogato sino al 30/04/2021, e le correlate misure di contenimento del contagio, hanno determinato una sensibile contrazione nell'erogazione di taluni servizi e nell'utilizzo degli stessi da parte degli utenti;

Sulla base ai dati al momento disponibili in sede di previsione delle entrate e delle spese, il tasso complessivo di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022 si attesta al 58,51% come da prospetto che segue:

	ENTRATE	SPESE	Tasso di copertura
parchimetri	18.000,00	23.000,00	78,00%
Impianti sportivi	85.500,00	124.000,00	68,95%
mensa	0	0	0,00%
affitto sale	3.000,000	10.500,00	28,57%
	106.500,00	157.500,00	58,51%%

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	99.819.667,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
Fondo pluriennale vincolato		14.342,52	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	82.113.452,13	66.300.000,00	66.300.000,00	66.300.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	129.469.121,55	77.695.096,39 0,00	76.051.364,27 0,00	76.638.870,20 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.535.164,25	15.737.901,19	14.413.530,10	13.979.640,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.944.070,89	6.096.746,82	5.898.583,31	5.898.583,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.515.008,05	53.784.133,91	41.149.316,01	26.352.834,75	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	109.085.853,12	53.271.632,45 0,00	41.238.326,01 0,00	26.465.669,75 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	211.107.695,32	141.918.781,92	127.761.429,42	112.531.058,34	Totale spese finali.....	238.554.974,67	130.966.728,84	117.289.690,28	103.104.539,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	4.788.234,98	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	7.920.724,47	7.920.724,47 0,00	7.426.068,01 0,00	6.380.847,26 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.799.416,85	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.468.383,74	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00
Totale Titoli.....	230.695.347,15	156.678.781,92	142.521.429,42	127.291.058,34	Totale Titoli.....	262.944.082,88	153.647.453,31	139.475.758,29	124.245.387,21
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	330.515.014,68	156.693.124,44	142.521.429,42	127.291.058,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	262.944.082,88	156.693.124,44	142.521.429,42	127.291.058,34
Fondo di cassa finale presunto	67.570.931,80								

EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel prospetto degli equilibri di bilancio sono altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del Tuel.

Quanto riportato nella lettera I) è relativa alla destinazione del 10% dello stanziamento delle entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali per la cessione di terreni e l'alienazione di beni immobili, ai sensi della Legge n. 125/2015, valorizzati complessivamente, nel 2022 per € 6.345.014,59, nel 2023 per € 329.900,00 e per il 2024 € 91.650,00.

Quanto riportato alla lettera L) del prospetto degli equilibri di bilancio, riguarda la contabilizzazione degli incentivi tecnici disciplinata dall'allegato 4/2 principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D. Lgs. 118/2011 il cui punto 5.2 lett. a) prevede che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/ 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (titolo II della spesa se opere o titolo I se servizi e forniture). L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni).

Tale entrata è destinata a finanziare la spesa di personale relativa al pagamento di detto incentivo e la spesa relativa al c.d. fondo per l'innovazione che può essere impegnata come spesa corrente op come spesa di investimento.

La somma di € 122.000 valorizzata alla lettera L) si riferisce alla quota degli incentivi (20%) destinata a dare copertura alla spesa del c.d. fondo per l'innovazione che nel bilancio è valorizzato come spesa di investimento.

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		634.501,46 0,00	32.990,00 0,00	9.165,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		122.000,00	122.000,00	122.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio esercizio		99.819.667,53			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		14.342,52	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		88.134.648,01 0,00	86.612.113,41 0,00	86.178.223,59 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		77.695.096,39 0,00 314.146,20	76.051.364,27 0,00 314.146,20	76.638.870,20 0,00 314.146,20
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		7.920.724,47 0,00 0,00	7.426.068,01 0,00 0,00	6.380.847,26 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-612.601,48	88.010,00	112.895,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 182, COMMA 8, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		634.501,46 0,00	32.990,00 0,00	9.165,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		122.000,00	122.000,00	122.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		53.784.133,91	41.149.316,01	26.352.834,75
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		634.501,46	32.990,00	9.165,00
G1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
G2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		122.000,00	122.000,00	122.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		53.271.632,45 0,00	41.238.326,01 0,00	26.465.669,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-1-32-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli Investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli Investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

CONSISTENZA DELL'INDEBITAMENTODebito per controparte**Debito per controparte**

Controparte	Debito residuo	% debito residuo
Cassa depositi e prestiti	110.371.476,30 €	52%
Intesa Sanpaolo	27.541.036,00 €	12,96%
Banca Europea per gli Investimenti	26.364.038,47 €	12,41%
UniCredit	23.623.039,53 €	11,12%
Dexia Crediop	22.988.500,00 €	10,82%
Altri prestatori	1.608.393,65 €	0,69%
Tutte le controparti	212.496.483,95 €	100,00%

Debito per anno**Debito per anno**

	2021	2022	2023	2024
Utilizzo medio	218.995.866,20 €	212.496.483,95 €	205.210.260,94 €	197.817.182,93 €
Capitale pagato nel periodo	3.645.981,86 €	7.286.223,01 €	7.393.078,01 €	6.371.682,26 €
Interessi pagati nel periodo	6.660.423,98 €	6.259.105,00 €	6.187.034,00 €	5.422.608,00 €
	10.306.405,84 €	13.545.328,01 €	13.580.112,01 €	11.794.290,26 €
Tasso medio nel periodo	3,00%	6,37%	6,61%	5,96%%

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Incidenza interessi passivi su entrate correnti					
	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	6.660.423,98	6.549.791,43	6.259.105,00	6.187.034,00	5.422.608,00
entrate correnti	92.582.197,05	87.228.015,17	88.134.648,00	86.612.113,00	86.178.223,00
% su entrate correnti	7,19%	7,51%	7,10%	7,14%	6,29%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Evoluzione del debito

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione					
Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	222.641.848,04	218.995.866,20	212.496.483,95	205.210.260,94	197.817.182,93
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	3.645.981,84	6.499.382,25	7.286.223,01	7.393.078,01	6.371.682,26
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	+0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	218.995.866,20	212.496.483,95	205.210.260,94	197.817.182,93	191.403.345,67
Nr. Abitanti al 31/12	890.768	880.093	880.093	880.093	880.093
Debito medio per abitante	245,92%	241,45%%	233,17%	224,73%	217,48%
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	6.660.423,82	6.549.791,43	6.259.105,00	6.187.034,00	5.422.608,00
Quota capitale	3.645.981,84	6.499.382,25	7.286.223,01	7.393.078,01	6.371.682,26
Totale fine anno	10.306.405,66	13.049.173,68	13.545.328,01	13.580.112,01	11.794.290,26

Strumenti finanziari derivati

L'allegato 4/1 Principio contabile applicato alla programmazione al punto 9.11.5 prevede che la nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine viene allegato al bilancio uno specifico documento che, per ciascuna operazione in derivati, indica:

- a) le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3652)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.

Per l'analisi si rinvia allo specifico documento allegato, di cui si riportano sommariamente i dati:

La Provincia di Varese ha in essere due contratti in derivati per un valore nominale iniziale pari a € 22.358.600, sottoscritti in data 6 dicembre 2006, con le seguenti controparti: B.I.I.S. e Banca OPI; le due controparti successivamente alla stipula dei contratti sono confluite in Banca Intesa Sanpaolo (Banca), banca che rappresenta oggi l'unica controparte dell'operazione in derivati.

Tramite l'operazione definita tecnicamente "Basis Swap & Collar con scambio flussi Capitale", la Provincia ha inteso ridurre l'esposizione di mercato dell'Ente ai rischi derivanti dal possibile rialzo del tasso d'interesse di riferimento (Euribor 6 mesi) sugli oneri del debito sottostante a tasso variabile, con la creazione di un corridoio di oscillazione del tasso d'interesse delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor).

Il sottostante dell'operazione è rappresentato da otto titoli obbligazionari provinciali (IT0003481626; IT0003586804; IT0001408720; IT0001459715; IT0003141329; IT0003188809; IT0003271779; IT0003408447), di cui sei presentano uno spread dello 0,223% i restanti presentano uno spread dello 0,13625%.

² Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

CARATTERISTICHE BASIS & COLLAR SWAP

Dal	Al	Nozionale	Soglia Floor	Tasso Floor	Soglia Cap	Tasso Cap
31/12/2005	31/12/2006	22.358.600,00	2,80%	2,80%	4,55%	4,55%
31/12/2006	31/12/2007	21.571.815,00	3,75%	3,65%	4,55%	4,55%
31/12/2007	31/12/2008	20.962.056,00	3,75%	3,65%	4,55%	4,55%
31/12/2008	31/12/2009	20.277.070,00	3,85%	3,75%	4,55%	4,55%
31/12/2009	31/12/2010	19.505.880,00	3,85%	3,75%	4,55%	4,55%
31/12/2010	31/12/2011	18.647.380,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2011	31/12/2012	17.700.853,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2012	31/12/2013	16.666.071,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2013	31/12/2014	15.533.240,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2014	31/12/2015	14.298.674,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2015	31/12/2016	12.952.320,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2016	31/12/2017	11.482.738,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2017	31/12/2018	9.879.092,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2018	31/12/2019	8.129.524,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2019	31/12/2020	6.218.611,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2020	31/12/2021	4.265.449,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2021	31/12/2022	2.612.565,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2022	31/12/2023	1.298.692,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%

Alla data del 31 Dicembre 2021 il contratto in derivati presenta un valore di mercato (o *Fair Value*) complessivamente pari a € **1.358.159,40**, negativi per la Provincia.

L'attuale debito sottostante al derivato è costituito da otto prestiti obbligazionari (BOP) a tasso variabile, il cui valore di mercato complessivo (o *Fair Value*) al 31 Dicembre 2021 è pari a € **1.424.766,02** negativi per la Provincia.

Sulla base delle previsioni di mercato al 31/12/2021, per quanto riguarda la componente definita **Basis Swap & Collar**, la Provincia dovrà corrispondere differenziali attesi negativi nel prossimo triennio per € **161.132,12**.

TABELLA 5: BASIS SWAP & COLLAR – DIFFERENZIALI ATTESI ANNI: 2022 E 2023

Componente	Controparte	2022	2023	2024	TOTALE
SWAP – ricevuto	Intesa Sanpaolo	-4.308,16 €	-183,48 €	0,00	-4.491,64 €
SWAP – pagato	Intesa Sanpaolo	-104.629,64 €	-52.010,84 €	0,00	-156.640,48 €
TOTALE		-108.937,80 €	-52.194,32 €	0,00	-161.132,12 €

Inoltre come previsto dai contratti, la Provincia di Varese, sosterrà nel prossimo triennio un esborso complessivo pari a **€ 1.189.664,00** sullo swap di capitale.

QUOTE CAPITALI DA SCAMBIARE ANNI: 2022 E 2023

Componente	Controparte	2022	2023	2024	TOTALE
CASH FLOW SWAP	Intesa Sanpaolo	-566.822,00 €	-622.842,00 €	0,00	-1.189.664,00 €
TOTALE		-566.822,00 €	-622.842,00 €	0,00	-1.189.664,00 €

La Provincia di Varese nel 2020 ha analizzato gli effetti della strategia di gestione del debito e a fronte della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – n.8770/20, che ha chiarito alcuni aspetti in dottrina e giurisprudenza in tema di Swap, ha acquisito specifica legal opinion da un avvocato esperto in giurisprudenza italiana al fine di addivenire ad una completa ed aggiornata disamina dei contratti dal punto di vista legale.

Nell'anno 2021 è stato rilevato, dal Settore Avvocatura, che sussistono tutti i presupposti per agire in giudizio al fine di contestare la validità dei contratti SWAP sottoscritti nel 2006. E sono state attivate le procedure conseguenti al fine di poter avviare la domanda di mediazione da inviare all'Organismo costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in quanto passaggio obbligatorio per poter accedere in giudizio (D.Lgs. n.28/10).

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, SOCIETA' PARTECIPATE

La Provincia detiene due aziende speciali:

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE CF - 02745120127- Azienda Speciale

Ente strumentale della Provincia di Varese. Ha lo scopo di gestire in forma unitaria e secondo i principi di efficienza, efficacia, managerialità, economicità, funzionalità e trasparenza i servizi pubblici locali per la formazione e il lavoro. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE - CF 95073580128 - Azienda Speciale

Ente strumentale della Provincia di Varese. L'Ufficio di Ambito 11 Varese è lo strumento tramite il quale Provincia di Varese esercita le funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato. L'Ufficio d'Ambito è dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale per lo svolgimento delle attività e per il conseguimento dei propri fini.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 14/12/2021 l'Ente ha proceduto alla revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Ad esito della operazioni di revisione periodica delle partecipazioni la Provincia da disposto:

- per le seguenti società si è attivata la procedura di recesso ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016:
Cooperativa Agricola Latte Varese s.c.r.l. quote: 3,03%;
Accademia Nazionale Studi Superiori s.r.l. quote: 1%
- per la Banca Popolare Etica s.c.r.l. (quote: 0.0188%) è stata portata a termine la procedura di recesso ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, mentre per l'Agenzia del Turismo (quota 50%) in data 10/02/2021 il Tribunale di Varese II Sezione Civile e Fallimentare ha decretato la chiusura della procedura fallimentare;
- per la Società Alfa s.r.l. è previsto il mantenimento in quanto, la finalità della stessa è la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell'Ambito ottimale della Provincia di Varese, inteso come servizio di interesse generale, nel quale sono confluite per incorporazione, nel 2020, le sei Società Ecologiche partecipate da questa Amministrazione;
- per la Società Prealpi s.r.l. la partecipazione della Provincia è indiretta e cioè tramite Alfa s.r.l., che a seguito della fusione per incorporazione delle Società Ecologiche, Alfa s.r.l. assume anche il ruolo di socio di Prealpi Servizi s.r.l.;
- per la Società Patrimoniale della Provincia di Varese si prevede il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione. La Società esercita attività a supporto delle funzioni istituzionali della Provincia di Varese riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. Nel corso del 2022 sarà data continuazione alle azioni di razionalizzazione finalizzate ad intensificare il controllo ed il monitoraggio sulla gestione, in funzione della "mission" della società, e alla trasformazione della Società *in house providing*, quale soggetto strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente socio e per lo svolgimento dei servizi pubblici e strumentali.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2022

Allo stato le operazioni di riaccertamento ordinario sono in corso e di conseguenza il risultato presunto non può che avere un valore provvisorio seppur con ragionevoli margini di correttezza.

Il valore del Fondo pluriennale vincolato iniziale 2021 è di € 31.137.229,77 e quello finale è pari a € 27.076.641,92.

La parte vincolata del risultato è stata valorizzata in € 32.639.477,12 e la parte destinata agli investimenti è stata valorizzata in € 99.000,00.

La parte accantonata è pari a € 2.830.000,00.

Il risultato di amministrazione presunto lett. A è pari a € 36.568.050,01 e quello della lett. E chiude in positivo di € 999.572,89.

Esercizio 2022
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	47.832.921,79
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	31.137.229,77
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	135.354.941,22
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	150.025.454,61
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	20,74
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	46.010,97
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	29.828,59
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022	64.375.456,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	730.765,06
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	27.076.641,92
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	36.568.050,01
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021		1.330.000,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		500.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Fondo contenzioso	500.000,00
Altri accantonamenti	500.000,00
B) Totale parte accantonata	2.830.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.800.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	27.103.288,92
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.300.188,20
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	200.000,00
Altri vincoli	236.000,00
C) Totale parte vincolata	32.639.477,12
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	99.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	999.572,89
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs. 267/2000 fu deliberata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 49 del 23/10/2015. Il relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale fu approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 4 del 17/02/2016, che fu rimodulato con successiva deliberazione n. 16 del 20/04/2016.

La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 76/PRSP del 16/03/2017 approvava con prescrizioni il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il positivo esito della prima verifica semestrale è avvenuto con la deliberazione n. 360 del 20.12.2017 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Tenuto conto che questo Ente

- in applicazione della previsione di cui all'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 10.01.2018 ha disposto di esercitare la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con precedente deliberazione n. 4 del 17.02.2016;
- con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 03.03.2018 ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 15 anni.

In base alla rimodulazione del piano di riequilibrio approvata la quota annuale di disavanzo sarà composta come segue:

.1) € 2.918.208,34 fino al 2030 (€ 37.936.708,46 / 13)

.2) € 127.462,79 fino al 2044 (€ 3.441.495,33 / 27)

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 03/03/2018 approvava la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 15 anni (2016-2030).

La Corte dei Conti con deliberazione del 9/04/2019 n. 125 (e n. 179) ha approvato definitivamente la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2016-2030.

Ad esito dei monitoraggi effettuati in ordine all'attuazione degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e dall'analisi dell'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione nel periodo 2015-2020 è emerso un significativo miglioramento del risultato di gestione tale da aver determinato di fatto l'anticipazione del ripiano del disavanzo. Il Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 54 del 30/11/2020 ha così dato avvio al procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio proponendo la riduzione della sua durata al periodo 2016-2020 ai sensi del commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000.

Con successiva deliberazione deliberazione p.v. n. 45 del 14/12/2021 avente ad oggetto "PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 2016/2030-RIMODULAZ. DEL PIANO AL PERIODO 2016/2019 E RAGGIUNG. OBIETTIVI DI RISANAMENTO. PROPOSTA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO" questo Ente si è avvalso della facoltà di rimodulare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in virtù di quanto previsto dall'art. 243-quater, comma 7-bis del TUEL; 2. proponendo la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, e la conclusione risulta anticipata alla data del 31.12.2019; 3 nonché di prendere atto che, con il Rendiconto 2019, gli obiettivi di risanamento della massa passiva sono stati

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

raggiunti; 4. Al momento della redazione del Bilancio di previsione finanziario sono in corso, con la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, le procedure per la dichiarazione definitiva di chiusura dal piano.

ANALISI DEL DISAVANZO

La tabella sottostante mostra l'evoluzione del disavanzo del Piano di Riequilibrio Finanziario prima e dopo la rimodulazione avvenuta nell'anno 2018.

DISAVANZO	2015	2016	2017 ante*	2017 post*	2018	2019	2020
disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	- 25.977.002,57	- 23.285.262,93	- 12.085.006,13	- 29.320.828,33	- 17.387.550,39	+1.244.104,47	+15.736.096,04
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	- 3.823.883,70	- 3.568.958,12	- 3.441.495,33	- 3.441.495,33	- 3.314.032,54	- 3.186.569,75	- 3.059.106,96
Ovvero: quota disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art. 1 c. 848 L. 205/2017							
disavanzo tecnico							
quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE [coincide con la lett. E del prospetto del risultato di amministrazione al 31/12]	- 29.800.886,27	- 26.854.221,05	- 15.526.501,46	- 32.762.323,66	- 20.701.582,93	- 1.942.465,28	+12.676.989,08
recupero spending review (anni 2016 e 2017)	- 21.544.777,77	- 19.390.299,99	- 17.235.822,20				
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE	- 51.345.664,04	- 46.244.521,04	- 32.762.323,66				
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA PIANO DI RIEQUILIBRIO (al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario residui)	- 47.521.780,34	- 42.675.562,92	- 29.360.828,35				

*ante e post 2017 = Si evidenzia che in occasione delle operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 il residuo attivo relativo al "recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014" (c.d. spending review) di € 21.544.777,74 è stato cancellato per la residua quota di € 17.235.822,20 al netto delle due quote già ripianate [21.544.777,74 – (2.154.477,77 x 2)]. Al fine di poter dare evidenza di tale operazione il prospetto del risultato di amministrazione fu predisposto in due versioni: ante e post cancellazione del residuo attivo.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

Seguono le Tabelle previste al punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 D. Lgs. 118/2011

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO						
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO		alla data di riferimento del rendiconto del penultimo esercizio precedente (1) 2019	disavanzo presunto (2)	disavanzo ripianato nel precedente esercizio	quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio precedente	ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente
		(a)	(b)	.(c)=(a) - (b)	(d)	(e)=(d)-.(c)
	2015	2019	2020			
disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per regioni e province autonome)						
disavanzo al 31,12,2014 da ripianare con piano di rientro delibera ...						
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	3.823.883,70	3.186.569,75	3.059.106,96	127.462,79	127.462,79	//
disavanzo tecnico al 31 dicembre						
disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)						
disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243 bis TUEL (solo enti locali)	47.521.780,34	3.074.851,07	2.918.208,34	156.642,73	2.918.208,34	-2.791.565,61 ³
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...						
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...						
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente						
SOMMANO	51.345.664,04	6.261.420,82	3.059.106,96	3.045.671,13	3.045.671,13	//

³ Maggior ripiano: al bilancio 2020 è stata applicata una quota di disavanzo presunto superiore al disavanzo residuo effettivo del PRFP

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per regioni e province autonome)					
disavanzo al 31,12,2014 da ripianare con piano di rientro delibera ...					
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	3.059.106,96	127.462,79	127.462,79	127.462,79	2.676.718,59
disavanzo tecnico al 31 dicembre					
disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243 bis TUEL (solo enti locali)	//	2.918.208,34*	2.918.208,34*	2.918.208,34*	//
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...					
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...					
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
SOMMANO	3.059.106,96	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13	2.676.718,59

*valorizzato nelle more della rimodulazione del PRFP che ne accerti l'intervenuta definitiva conclusione.

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Come previsto dall'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 si indicano gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio:

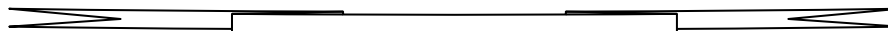
<https://trasparenza.provincia.va.it/L190/?idSezione=1678&id=&sort=&activePage=&search=>

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esito dei monitoraggi effettuati in ordine all'attuazione degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e l'analisi dell'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione nel periodo 2015-2020 definiscono un significativo miglioramento della gestione, tale da aver determinato di fatto l'anticipazione del ripiano del disavanzo. Il Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 54 del 30/11/2020 ha così dato avvio al procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio proponendo la riduzione della sua durata al periodo 2016-2020 ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, seguito, dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 14/12/2021 che riconosce il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e propone la chiusura anticipata della procedura di riequilibrio.

Tuttavia nelle more dell'accertamento da parte della Corte dei Conti del definitivo ripiano della massa passiva confluita nel Piano di Riequilibrio, ragioni di prudenza impongono di prevedere nel triennio le quote annuali di disavanzo previsto dal Piano di € 2.918.208,34, oltre alla quota trentennale di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario residui 2015 di € 127.462,79 che comunque proseguirà indipendentemente, anche in caso di chiusura anticipata del piano.

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 iniziato nel 2020, le ricadute sull'economia dovuti ai forti maggiori costi per i consumi energetici che purtroppo stanno caratterizzando la congiuntura economica e l'andamento del mercato dell'energia, obbligano ad una gestione finanziaria prudente e costantemente monitorata, al fine di evitare situazioni di potenziale squilibrio di bilancio.



Varese, 21 marzo 2022

Area Risorse – Settore Finanze e Bilancio
Il Dirigente
Dott. Antonello Zanda